

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024
RG n.
Sentenza n. cronol. del 19/02/2024

N.RG



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Montepulciano
Sezione A1 UNICA**

Il Giudice di Pace di Montepulciano Dott. CHIARA FLAVIA SCARSELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. Ruolo Generale
contenzioso dell'anno

TRA

Parte istante:
rappr. e dif. dall'Avv. I

Parte istante:
rappr. e dif. dall'Avv.

Parte istante:
rappr. e dif. dall'Avv.

E

Controparte: POSTE ITALIANE SPA
rappr. e dif. dall

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di citazione ritualmente

, non in proprio ma quali eredi di

hanno convenuto in

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024

RG n. _____

Sentenza n. cronol. _____ del 19/02/2024

giudizio Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace di Montepulciano, in accoglimento della domanda, contrariis rejectis, in via principale per quanto esposto in parte motiva ai nn. 1 e 2 accertare e dichiarare il diritto di parte attrice al rimborso del titolo in base al rendimento previsto per i buoni ordinari ammontante allo stato ad € 4.055,11; per quanto esposto nella parte motiva ai nn. 3-4 e 5, accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria di Poste Italiane per le omissioni informative in fase di collocamento e/o per la condotta successiva, anche in relazione alla violazione degli obblighi previsti dagli artt. 20- 21- 22 del Codice del Consumo e condannare la convenuta al risarcimento del danno che si determina in € 4.055,11, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi, nonché alle diverse somme che emergeranno in corso di causa e/o che saranno ritenute di giustizia. In ogni caso con vittoria dispese, compensi e funzioni di lite.”

Si è costituita in giudizio Poste italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito contrariis reiectis così giudicare: in via preliminare accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei titolari dei buoni fruttiferi postali di cui è causa e per ogni pretesa avanzata dai sig.ri

nei confronti di Poste Italiane s.p.a..

Con vittoria di spese ed onorari di causa 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa o errata informazione al momento della sottoscrizione dei titoli in fatti meglio descritti e per l’effetto rigettare la domanda attrice e comunque ogni altra pretesa avanzata nei confronti di poste Italiane s.p.a. Con vittoria di spese e onorari. Nel merito 1)in via principale: rigettare ogni pretesa avanzata dai sig.ri

in qualsiasi titolo nei confronti di Poste Italiane in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari. 2) In via subordinata nella non creduta ipotesi di accoglimento

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024
RG n.

Sentenza n. cronol. 150/2024 del 19/02/2024

della domanda attorea, ordinare ai sig.ri

la restituzione dei BFP oggetto di causa. Con vittoria di spese ed onorari.”

La causa è stata istruita su base documentale, discussa come da provvedimento a verbale e trattenuta a sentenza all’udienza del 23 giugno 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Breve riassunto dei fatti di causa

eredi di _____ non in proprio ma quali
_____ deceduta in data _____ hanno introdotto il
presente giudizio evidenziando di aver provato ad incassare in data 22
maggio 2022 n. 3 Buoni Fruttiferi a Termine sottoscritti da _____ il
primo in data 4 agosto 2002 per € 250,00 il secondo in data 4 settembre
2002 per € 1.000,00 ed il terzo in data 4 agosto 20002 di € 250,00. Al
momento del tentato incasso Poste Italiane ha opposto ‘intervenuta
prescrizione, fallito il tentativo di definizione bonaria hanno, quindi
introdotto il presente giudizio evidenziando che in assenza dell’indicazione
della data di scadenza non può decorrere alcuna prescrizione lamentando
omissione di informazione al momento della sottoscrizione, in quanto
mancanti della stampigliatura della serie e poiché non provata la consegna
all’atto di sottoscrizione dell’informativa FIA, risultando violate le norme di
cui agli art. 21 e 22 del Codice del Consumo e conseguente mancata
decorrenza della prescrizione. Hanno poi lamentato la violazione dei
doveri di correttezza e buona fede per mancata informazione all’avente
diritto dell’avvicinarsi del termine prescrizione con violazione delle norme
ex art. 20 del Codice del Consumo e delle norme di cui all’art. 3 D.P.R.
116/07, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituita Poste Italiane s.p.a. evidenziando che i Buoni Fruttiferi per
cui è causa appartengono alla serie AA\$, con rendimento lordo del 35%
del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data di
emissione del titolo, evidenziando di aver consegnato alla Meloni Ida,
sottoscrittrice di detti Buoni, al momento dell’investimento il foglio
informativo contenete tutte le informazioni di legge su durata rendimento e

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024
RG n.
Sentenza n. cronol. _____ del 19/02/2024

condizioni evidenziando che alla data di scadenza rispettivamente 05.08.2009 per i due buoni da 250,00 euro e del 05.09.2029 per l'altro Buono Fruttifero. Ha poi evidenziato che le comunicazioni di legge oltre che essere contenuto nel foglio informativo a suo tempo consegnato ed appese nei propri Uffici sono state anche pubblicate sul sito indicato in atti, rilevando, altresì, che ove non ritenuti prescritti l'eventuale somma dovuta supererebbe di gran lunga la competenza per valore del giudice adito. Infine ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio, che decorrerebbe dalla data di acquisto dei detti Buoni Fruttiferi, quindi, maturata nel 2012 evidenziando che trattandosi di titoli equiparati a quelli del debito pubblico non si applica il principio della dormienza e non sussiste in capo alla convenuta alcun obbligo di comunicazione preventiva in prossimità del verificarsi del termine prescrizione, peraltro con pubblicazione sul sito indicato in atti e con affissione di avviso nei locali di tutti gli uffici di Poste le comunicazioni de quibus, insistendo per il rigetto della domanda.

Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.

Sulla intervenuta prescrizione

Va premesso che da una mera lettura dei buoni per cui è giudizio si evince la mancanza dell'indicazione della serie e la mancanza di indicazione della data di scadenza rendendo così impossibile alla ricorrente calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto, non potendosi quindi individuare nei confronti del risparmiatore il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.

Non può condividersi, infatti, quanto sostenuto dalla convenuta, ossia che le condizioni siano conoscibili tramite la pubblicazione in GU del relativo DM istitutivo (contenente tutte le condizioni economiche dell'investimento), posto che nel rapporto privatistico e contrattuale fra collocatore e risparmiatore è dal titolo che quest'ultimo evince la durata e i termini del rapporto al momento della sua emissione.

Va, pertanto, precisato che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n.3963), conseguentemente da esso devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024

RG n. °

Sentenza n. cronol.

del 19/02/2024

connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza. Orbene, in assenza dell'inserimento nel titolo stesso sia della serie che della data di scadenza, entrambi elementi essenziali dello stesso, non ritenersi individuabile ed esercitabile da parte del risparmiatore il momento da cui può richiedere il pagamento del dovuto, dato che lo stesso deve trarre le informazioni sulla durata del suo diritto da quanto riportato sul buono fruttifero di investimento a termine.

Nella specie, giova ribadire, sui buoni è riportata unicamente la data di emissione, ma non vi è indicazione alcuna circa la serie e soprattutto in ordine alla data di scadenza né è indicata la durata dei buoni e ciò è sufficiente a ritenere provato (quanto meno in via presuntiva ed in assenza di elementi che conducano ad un diverso convincimento, prova che gravava esclusivamente sulla resistente che non ha depositato in giudizio alcun atto sottoscritto dall'originaria traente attestante la consegna delle informazioni dovute trincerandosi dietro il mero decorso di oltre 10 anni dalla sottoscrizione), la mancata conoscenza da parte della originaria traente, oggi deceduta, del termine di decorrenza della prescrizione.

Ed, infatti, per pacifica ammissione della stessa resistente ed in linea con quanto prescritto dal DM 19/12/2000 (applicabile nella specie), le informazioni sull'investimento venivano rinviate ad un foglio informativo analitico, da consegnarsi al sottoscrittore unitamente al buono, ma l'onere probatorio sulla effettiva consegna grava e gravava sulla convenuta.

Il riferimento è al testo degli articoli 3 e 6 del D.M. 19.12.2000, che infatti così dispongono: art.3): "per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"; art. 6): "" Poste Italiane spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi", testo confermato testualmente dall'art. 6 del D.M. 06.10.04 il quale prevede che "1. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, Poste Italiane spa mette a disposizione del cliente nei propri locali aperti al pubblico foglio

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024

RG n.

Sentenza n. cronol.

del 19/02/2024

informativo, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il "Foglio Informativo). 2. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito".

Dunque, al momento della sottoscrizione del buono Poste aveva l'obbligo specifico, previsto in una norma regolarmente richiamata sul buono stesso, di consegnare al risparmiatore un foglio, denominato Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente le caratteristiche dell'investimento.

Non v'è dubbio che tra le caratteristiche vada sicuramente annoverata la durata atteso che, giusta l'art. 8 del D.M. 19.12.2000, "i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". E questa consegna deve essere considerata come fase necessaria per rendere le dovute informazioni sul titolo ai sottoscrittori, non potendosi ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo alla base dell'emissione in assenza, giova ribadire, di qualsivoglia indicazione sul titolo stesso.

Da quanto esposto, si ritiene che la traente originaria non sia stata messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso posto che, giova ribadire, è solo con la consegna del foglio informativo che si integra la conoscenza legale delle condizioni del prodotto finanziario in capo al sottoscrittore, mentre il difetto di consegna, ovvero la mancata prova sulla effettiva consegna, costituisce un impedimento legale, e non di mero fatto, all'esercizio del diritto al rimborso.

Tali conclusioni non possono essere inficiate dalle argomentazioni difensive di Poste secondo la quale, invece, gli obblighi di informazione e comunicazione alla clientela sarebbero stati assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni. Ed infatti, come si è già detto, l'art.6 del D.M. 06.10.04 non prevede che gli obblighi di comunicazione e informazione su di essa

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024
RG n.
Sentenza n. cronol. del 19/02/2024

gravanti vengano assolti con la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale bensì, in via unica ed esclusiva, con la consegna del Foglio Informativo ("Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito").

La pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale non è, dunque, elemento, né necessario, né sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su Poste atteso che, proprio in virtù della normativa pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale (DM 19.12.2000 e D.M. 06.10.04), potevano ritenersi adempiuti solo con la consegna del foglio informativo. Né può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un inammissibile inversione dell'onere della prova, gravando invece su Poste l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e, quindi, allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore; ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendo stata infatti l'allegazione della resistente sul punto (oltre che contestata dalla ricorrente), rimasta sfornita di prova, non potendosi per contro ritenere ammissibili modalità alternative di adempimento rispetto alla consegna del foglio informativo secondo quanto previsto dalla normativa di settore richiamata.

La domanda degli attori va, quindi, accolta, e rilevato che la stessa, a prescindere da quanto effettivamente dovuto, è stata espressamente limitata alla condanna di Poste Italiane s.p.a. al rimborso dei titoli per cui è giudizio nella complessiva somma di € 4.055,11, la convenuta va condannata al rimborso di detta somma, non si ravvisano elementi per la condanna risarcitoria richiesta, una volta condannata la convenuta al rimborso del dovuto.

In riferimento, pertanto, alla domanda risarcitoria avanzata la stessa deve essere disattesa e respinta.

Sulle spese di lite

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024

RG n.

Sentenza n. cronol.

del 19/02/2024

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi € _____ di cui € _____ per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

nei confronti di

POSTE ITALIANE SPA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie parzialmente la domanda degli attori ed accertato che per inadempimento della convenuta la prescrizione non può ritenersi perfezionata, come sopra motivato, condanna Poste Italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore degli attori, quali eredi di _____ della complessiva somma di € 4.055,11, come limitata in citazione;

Rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria perché infondata in fatto ed in diritto, come sopra motivato;

Visto l'art. 91 c.p.c. condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite liquidate in € _____ per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge se dovuti;

visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Sentenza n. 18/2024 pubbl. il 19/02/2024
RG n.
Sentenza n. cronol. 150/2024 del 19/02/2024

Così deciso in Montepulciano, li 19-2-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. CHIARA FLAVIA SCARSELLI
